



Bollettino mensile
Anno VII - n. 3/2012

Publicato il 30 aprile 2012

ISVAP

(Legge 12 agosto 1982, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006

Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo -

Servizio Rapporti Internazionali e Studi

Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

Centralino 06/42133.1

Fax Sezione Studi 06/42133.735

e-mail: Sezione.Studi@isvap.it

Direttore Responsabile Dr. Giovanni CUCINOTTA

Indice

1. ATTIVITA` PROVVEDIMENTALE ISVAP	1
1.1 <i>PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE</i>	3
Provvedimento n. 2969 del 22 marzo 2012 Costituzione della Commissione di esame ai fini della prova di idoneità per l'iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi – sessione 2011	3
Provvedimento n. 2971 del 26 marzo 2012 Costituzione della Commissione di esame ai fini della prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi – sessione 2011	5
1.2 <i>PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE</i>	7
Provvedimento n. 2972 del 28 marzo 2012 Autorizzazione a BancAssurance Popolari Danni S.p.A., con sede in Arezzo, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 13. Responsabilità civile generale, 17. Tutela legale e 18. Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209	7
1.3 <i>PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209</i>	9
Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Cabinet Berat Et Fils Sas.	9
2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI	11
2.1 <i>SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE</i>	13
2.2 <i>SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI</i>	133
Provvedimento n. 901/PD/11 del 24 novembre 2011 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. BINDI Gianvalerio	133
Provvedimento n. 924/PD/11 del 19 dicembre 2011 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. ARDITO Giuseppe	135
Provvedimento n. 925/PD/11 del 19 dicembre 2011 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. LEONETTI Vincenzo	137
Provvedimento n. 935/PD/11 del 29 dicembre 2011 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. GREGANTI Gianluca	139
Provvedimento n. 956/PD/11 del 30 dicembre 2011 Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti delle sig.re DE CAMILLIS Roberta e DE CAMILLIS Antonella, conseguente cancellazione della società A&R s.n.c. di DE CAMILLIS AeR	141
2.3 <i>ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI</i>	143
Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2011 di decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla società S.A. Servizi Assicurativi s.n.c. contro ISVAP avverso la sanzione della radiazione.	143

3.	ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO	147
3.1	<i>SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA</i>	149
4.	STATISTICHE	151
4.1	<i>STATISTICHE RECLAMI: SECONDO SEMESTRE 2011</i>	153
4.2	<i>STATISTICHE SANZIONI</i>	159
5.	ALTRE NOTIZIE.....	164
5.1	<i>MODIFICHE STATUTARIE</i>	166
	Aumento del capitale sociale di Avipop Vita S.p.A., con sede in Milano.....	166
	Aumento del capitale sociale di Net Insurance S.p.A., con sede in Roma.....	166
	Modifica della denominazione sociale di BNL Vita S.p.A., con sede in Milano.....	166
	Aumento del capitale sociale di Avipop Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano	166
	Trasferimento della sede legale di Mediolanum Assicurazioni S.p.A.	167
	Aumento di capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., con sede in Milano.....	167
5.2	<i>TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA</i>	168
	Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.....	168

1. ATTIVITA`
PROVVEDIMENTALE
ISVAP

1.1 PROVVEDIMENTI DI CARATTERE GENERALE

Provvedimento n. 2969 del 22 marzo 2012

Costituzione della Commissione di esame ai fini della prova di idoneità per l'iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi – sessione 2011

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, l'articolo 110 che demanda all'ISVAP il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova valutativa per l'iscrizione delle persone fisiche nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività d'intermediazione assicurativa e riassicurativa e, in particolare, gli articoli 9 e 10;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2953 del 30 dicembre 2011, con il quale è stata indetta una sessione d'esame d'idoneità, per l'anno 2011, per l'iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi;

RITENUTO necessario procedere alla costituzione della predetta Commissione d'esame;

Dispone

Articolo 1

La Commissione d'esame per la prova d'idoneità per l'iscrizione nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi indetta con Provvedimento ISVAP n. 2953 del 30 dicembre 2011, è così costituita:

Dott.ssa Maria Luisa Cavina, dirigente dell'ISVAP - Presidente;
Dott. Domenico Angarini, dirigente dell'ISVAP;
Dott. Marcello Morvillo, dirigente dell'ISVAP - supplente;
Dott.ssa Carola Caroni, funzionario dell'ISVAP;
Dott.ssa Valeria De Arcangelis, funzionario dell'ISVAP;
Dott.ssa Antonella Altomonte, funzionario dell'ISVAP - supplente;
Prof.ssa Sveva Bernardini, docente di diritto delle assicurazioni presso l'Università Europea di Roma;
Prof. Emanuele Bilotti, docente di diritto delle obbligazioni presso l'Università Europea di Roma;

Prof. Giuseppe Conte, docente di diritto civile presso l'Università di Firenze – facoltà di giurisprudenza – supplente.

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla sig.ra Lucia Ciuffetti e dal dott. Francesco Sollecito, entrambi dipendenti dell'ISVAP.

Ai componenti della Commissione non dipendenti dell'ISVAP è riconosciuto un gettone di presenza nella misura di euro 200,00 (duecento) lordi a seduta. Agli stessi componenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 2971 del 26 marzo 2012

Costituzione della Commissione di esame ai fini della prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi – sessione 2011

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private e, in particolare, l'articolo 158 che attribuisce all'ISVAP il potere di determinare le modalità di svolgimento della prova d'idoneità per l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi, nonché di provvedere alla relativa organizzazione e gestione;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 e successive modificazioni e integrazioni, concernente la disciplina dell'attività peritale e, in particolare, gli articoli 8, 9 e 10;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2952 del 30 dicembre 2011, con il quale è stata indetta una sessione d'esame d'idoneità, per l'anno 2011, per l'iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi;

RITENUTO necessario procedere alla costituzione della predetta Commissione d'esame;

Dispone

Articolo 1

La Commissione d'esame per la prova d'idoneità per l'iscrizione nel Ruolo dei Periti assicurativi indetta con Provvedimento ISVAP n. 2952 del 30 dicembre 2011, è così costituita:

Dott. Salvatore Leanza, dirigente dell'ISVAP - Presidente;
Dott.ssa Isabella Bozzano, dirigente dell'ISVAP - supplente;
Dott. Nicola Gentile, funzionario dell'ISVAP;
Dott.ssa Romana Bonagura, funzionario dell'ISVAP;
Dott.ssa Maria Caterina Ferrigno, funzionario dell'ISVAP - supplente;
Ing. Giovanni Ricciardi, esperto;
Sig. Marco Onori, esperto;
Sig. Luigi Ermenegildo Edossi, esperto - supplente.

Le funzioni di segreteria sono svolte dalla sig.ra Lucia Caprioli e dalla sig.ra Caterina Visani, entrambe dipendenti dell'ISVAP.

Ai componenti della Commissione non dipendenti dell'ISVAP è riconosciuto un gettone di presenza nella misura di euro 200,00 (duecento) lordi a seduta. Agli stessi componenti è riconosciuto il rimborso delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.2 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento n. 2972 del 28 marzo 2012

Autorizzazione a BancAssurance Popolari Danni S.p.A., con sede in Arezzo, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 13. Responsabilità civile generale, 17. Tutela legale e 18. Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

L'ISVAP

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernente il Codice delle assicurazioni private, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008 recante le procedure di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2595 del 14 marzo 2008 con il quale BancAssurance Popolari Danni S.p.A., con sede in Arezzo, Via Calamandrei, 255, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 1. Infortuni, 2. Malattia, 8. Incendio ed elementi naturali, 9. Altri danni ai beni e 16. Perdite pecuniarie di vario genere;

VISTA l'istanza del 24 gennaio 2012 con la quale BancAssurance Popolari Danni S.p.A., ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 13. Responsabilità civile generale, 17. Tutela legale e 18. Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza;

CONSIDERATO che il programma di attività e la relazione tecnica presentati da BancAssurance Popolari Danni S.p.A., soddisfano le condizioni di accesso indicate nell'articolo 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTA la delibera con la quale il Consiglio dell'ISVAP, nella seduta del 28 marzo 2012, ha espresso parere favorevole in ordine all'accoglimento della citata istanza;

Dispone

BancAssurance Popolari Danni S.p.A., con sede in Arezzo, Via Calamandrei, 255, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nei rami 13. Responsabilità civile

generale, 17. Tutela legale e 18. Assistenza, di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Il presente provvedimento è pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

1.3 PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 79 DEL D.LGS 7 SETTEMBRE 2005, N. 209

Autorizzazione ad Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Cabinet Berat Et Fils Sas.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – in data 2 marzo 2012 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento ISVAP n. 26 del 4 agosto 2008, Assicurazioni Generali S.p.A. ad assumere, per il tramite della controllata Generali France SA, una partecipazione di controllo nel capitale sociale di Cabinet Berat Et Fils Sas.

2. PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

2.1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE: ORDINANZE

ORDINANZA N. 758/12 DEL 6 MARZO 2012

Destinatario	Padana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 759/12 DEL 6 MARZO 2012

Destinatario	Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 760/12 DEL 6 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 761/12 DEL 6 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 762/12 DEL 6 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 763/12 DEL 6 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 764/12 DEL 6 MARZO 2012

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 765/12 DEL 6 MARZO 2012

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A. (già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 766/12 DEL 6 MARZO 2012

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 767/12 DEL 6 MARZO 2012

Destinatario Ala Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 768/12 DEL 6 MARZO 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 769/12 DEL 6 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 770/12 DEL 6 MARZO 2012

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 771/12 DEL 6 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 772/12 DEL 6 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 773/12 DEL 6 MARZO 2012

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.

Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 774/12 DEL 6 MARZO 2012

Destinatario Sara Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 775/12 DEL 6 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 776/12 DEL 6 MARZO 2012

Destinatario Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 700,00 (settecento/00).

ORDINANZA N. 777/12 DEL 7 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 190 e 191 del d.lgs. 209/2005 e art. 4, comma 2, del regolamento ISVAP n. 20/2008; artt. 148, 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 (accertamenti ispettivi presso la struttura liquidativa gestita dall'outsourcer Centro Servizi Liquidativi S.I.P.A. s.r.l di Torino), in relazione alle seguenti fattispecie: - inadeguatezza del sistema dei controlli interni in ordine a carenze, palesate dal sistema informatico e dalle procedure di gestione e riservazione dei sinistri, che avevano prodotto gravi inadempimenti normativi nell'attività di gestione e liquidazione dei sinistri, anomalie nella valutazione delle riserve ed incompletezza dei dati presenti nel sistema informatico di gestione dei sinistri; - mancato rispetto, per sinistri del ramo r.c. auto con 154 posizioni di danno, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato, per la relativa corresponsione ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	artt. 310, comma 1, e 315, comma 1, lettere a), b), c) e d), e commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.025.655,56 (unmilioneventicinquemilaseicentocinquantacinque/56).

ORDINANZA N. 779/12 DEL 7 MARZO 2012

Destinatario	Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 132, comma 1, del d.lgs. 209/2005 - elusione dell'obbligo legale a contrarre rispetto ad alcune categorie di assicurati e per determinate zone territoriali. In particolare: - settore I, profilo 1 (diciottenne di sesso maschile, assicurato per la prima volta, Bonus Malus, massimale minimo di legge, automobile 1300 cc, benzina in classe di ingresso) - premi di tariffa previsti: Ancona, Bari, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma 4.500 euro, Cagliari e Genova 4.319 euro, Perugia 4.130 euro; - settore V, profilo 4 (diciottenne di sesso maschile, assicurato per la prima volta, Bonus Malus, massimale minimo di legge, motociclo 250 cc, in classe di ingresso) - premi di tariffa previsti: Napoli 2.523 euro.
Norma Sanzionatoria	art. 314, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

ORDINANZA N. 780/12 DEL 7 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 781/12 DEL 7 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 782/12 DEL 7 MARZO 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 783/12 DEL 7 MARZO 2012

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 784/12 DEL 7 MARZO 2012

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 785/12 DEL 7 MARZO 2012

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 786/12 DEL 7 MARZO 2012

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 787/12 DEL 7 MARZO 2012

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 788/12 DEL 7 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 789/12 DEL 7 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 790/12 DEL 7 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 791/12 DEL 7 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 792/12 DEL 7 MARZO 2012

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 793/12 DEL 7 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocinque/00).

ORDINANZA N. 794/12 DEL 7 MARZO 2012

Destinatario Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 795/12 DEL 9 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 796/12 DEL 9 MARZO 2012

Destinatario Ala Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 797/12 DEL 9 MARZO 2012

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 799/12 DEL 9 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 800/12 DEL 9 MARZO 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 802/12 DEL 9 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 803/12 DEL 9 MARZO 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 804/12 DEL 9 MARZO 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 805/12 DEL 9 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 806/12 DEL 9 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 807/12 DEL 9 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA N. 809/12 DEL 9 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA N. 810/12 DEL 9 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 811/12 DEL 9 MARZO 2012

Destinatario	Chartis Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 812/12 DEL 9 MARZO 2012

Destinatario	Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA N. 813/12 DEL 9 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 814/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario	Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	circolare ISVAP n. 574/2005, come modificata dall'art. 2, secondo capoverso, della lettera ISVAP del 1° giugno 2006 - invio del piano delle cessioni per l'anno 2011 oltre il termine del 15 marzo fissato dalla lettera ISVAP sopra indicata.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 815/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 816/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 817/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario	Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 818/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 819/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 28.000,00 (ventottomila/00).

ORDINANZA N. 821/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 822/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario	Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 823/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA N. 824/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 826/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario	Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 827/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 828/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 829/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 830/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 831/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 832/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 833/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 834/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 835/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocento/00).

ORDINANZA N. 836/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 837/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 838/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 839/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 840/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 841/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 400,00 (quattrocento/00).

ORDINANZA N. 842/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 843/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 844/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00).

ORDINANZA N. 845/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 846/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario	Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 847/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 848/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA N. 849/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 850/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.

Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 851/12 DEL 12 MARZO 2012

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 852/12 DEL 14 MARZO 2012

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 853/12 DEL 14 MARZO 2012

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 854/12 DEL 14 MARZO 2012

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 855/12 DEL 14 MARZO 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 856/12 DEL 14 MARZO 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

ORDINANZA N. 857/12 DEL 14 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 858/12 DEL 14 MARZO 2012

Destinatario	Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 861/12 DEL 14 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 862/12 DEL 14 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 863/12 DEL 14 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 864/12 DEL 14 MARZO 2012

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

ORDINANZA N. 867/12 DEL 14 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 868/12 DEL 14 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 869/12 DEL 14 MARZO 2012

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 870/12 DEL 14 MARZO 2012

Destinatario Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 27.200,00 (ventisettemiladuecento/00).

ORDINANZA N. 871/12 DEL 16 MARZO 2012

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 872/12 DEL 16 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 873/12 DEL 16 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 874/12 DEL 16 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 875/12 DEL 16 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 876/12 DEL 16 MARZO 2012

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 877/12 DEL 16 MARZO 2012

Destinatario Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 878/12 DEL 16 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 880/12 DEL 16 MARZO 2012

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 60.000,00 (sessantamila/00).

ORDINANZA N. 881/12 DEL 16 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.780,00 (tremilasettecentottanta/00).

ORDINANZA N. 882/12 DEL 16 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 883/12 DEL 16 MARZO 2012

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 884/12 DEL 16 MARZO 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 885/12 DEL 16 MARZO 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 886/12 DEL 16 MARZO 2012

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 887/12 DEL 16 MARZO 2012

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 888/12 DEL 16 MARZO 2012

Destinatario Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 889/12 DEL 16 MARZO 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 890/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A. (già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 891/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Fondiarria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 892/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 893/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 894/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 895/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 896/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 897/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 898/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 899/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 700,00 (settecento/00).

ORDINANZA N. 900/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A. (già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 901/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.780,00 (tremilasettecentottanta/00).

ORDINANZA N. 902/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 903/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 904/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 905/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 907/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 908/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33).

ORDINANZA N. 910/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 911/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA N. 913/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 914/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 915/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 35.555,55 (trentacinquemilacinquecentocinquantacinque/55).

ORDINANZA N. 916/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 917/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 918/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 919/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 920/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

ORDINANZA N. 921/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 922/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 923/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 630,00 (seicentotrenta/00).

ORDINANZA N. 924/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 925/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 926/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 927/12 DEL 19 MARZO 2012

Destinatario	Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 929/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 930/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 931/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 932/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 13.600,00 (tredicimilaseicento/00).

ORDINANZA N. 933/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA N. 934/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 935/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.
(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 936/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 937/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 28.000,00 (ventottomila/00).

ORDINANZA N. 938/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 940/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 941/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 942/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 943/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 945/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 946/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 949/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Quixa S.p.A. con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.
Norma Sanzionatoria	art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA N. 950/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 951/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 952/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 953/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 954/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 955/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 956/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 958/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 959/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 960/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 28.000,00 (ventottomila/00).

ORDINANZA N. 961/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 963/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 3.780,00 (tremilasettecentottanta/00).

ORDINANZA N. 964/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 966/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 967/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 968/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.890,00 (milleottocentonovanta/00).

ORDINANZA N. 969/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 970/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 971/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 972/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 973/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 974/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 975/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 976/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Credemassicurazioni S.p.A., con sede in Reggio Emilia.
Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria
Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 977/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 978/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 979/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 980/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 981/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 982/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 983/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 984/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 985/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 986/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 987/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 988/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 989/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 28.000,00 (ventottomila/00).

ORDINANZA N. 990/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 991/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 992/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 993/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 994/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 995/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 996/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 997/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 998/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A. (già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 999/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 1000/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1001/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Zuritel S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1002/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 1003/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1004/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Inchiaro Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 132, comma 1, del d.lgs. 209/2005 - elusione dell'obbligo legale a contrarre rispetto ad alcune categorie di assicurati e per determinate zone territoriali. In particolare: - settore I, profilo 1 (diciottenne di sesso maschile, assicurato per la prima volta, Bonus Malus, massimale minimo di legge, automobile 1300 cc, benzina in classe di ingresso) - premi di tariffa previsti: Napoli 5.000 euro, Reggio Calabria 4.826 euro, Bari 4.344 euro, Palermo 4.129 euro; - settore V, profilo 3 (diciottenne di sesso maschile, assicurato per la prima volta, Bonus Malus, massimale minimo di legge, ciclomotore 50 cc, in classe di ingresso) - premi di tariffa previsti: Napoli 3.012 euro, Reggio Calabria 2.083 euro; - settore V, profilo 4 (diciottenne di sesso maschile, assicurato per la prima volta, Bonus Malus, massimale minimo di legge, motociclo 250 cc, in classe di ingresso) - premi di tariffa previsti: Napoli 4.107 euro, Reggio Calabria 2.699 euro, Bari 2.515 euro.
Norma Sanzionatoria	art. 314, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

ORDINANZA N. 1005/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.100,00 (duemilacenti/00).

ORDINANZA N. 1006/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1007/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1008/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 1009/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Aviva Italia S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1010/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 6 del d.m. 191/2008 - mancanza di valida comunicazione scritta di rifiuto, entro il termine di 15 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.

Norma art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 1011/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

ORDINANZA N. 1012/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 1013/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1014/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 1015/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1016/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1017/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 30.000,00 (trentamila/00).

ORDINANZA N. 1018/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1019/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1020/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1021/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1022/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 1023/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 1024/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 1025/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.
(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 1026/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacentocento/00).

ORDINANZA N. 1027/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1028/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 1029/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 1030/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

ORDINANZA N. 1031/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.
(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 1032/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1033/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1034/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 1035/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A. (già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1036/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 1037/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 1038/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 30.000,00 (trentamila/00).

ORDINANZA N. 1039/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.890,00 (milleottocentonovanta/00).

ORDINANZA N. 1040/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 1043/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 1045/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 1046/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 1047/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

ORDINANZA N. 1048/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 1049/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 1050/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1051/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 1052/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 1053/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 1054/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 1056/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 1057/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 1059/12 DEL 21 MARZO 2012

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 1060/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.100,00 (duemilacento/00).

ORDINANZA N. 1062/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario Fondiaria-Sai S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1064/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1065/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1067/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 1068/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 1069/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Fata Assicurazioni Danni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1070/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 1071/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.890,00 (milleottocentonovanta/00).

ORDINANZA N. 1072/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 1073/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Ina Assitalia S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 6 del d.m. 191/2008 - mancanza di valida comunicazione scritta di rifiuto, entro il termine di 15 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 1074/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 1075/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 1076/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1077/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Genialloyd S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1078/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 28.000,00 (ventottomila/00).

ORDINANZA N. 1079/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA N. 1080/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA N. 1081/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1082/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 1083/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 1084/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacentocento/00).

ORDINANZA N. 1086/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1087/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

ORDINANZA N. 1088/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario Creditras Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1089/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
 (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 1090/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
 (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 1091/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
 (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 1092/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Axa Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - mancato rilascio al contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto, di n. 366 attestazioni sullo stato del rischio afferenti una polizza a libro matricola.
Norma Sanzionatoria	art. 327, comma 4, del d.lgs. 209/2005 (Pluralità di violazioni e misure correttive, cosiddetto illecito seriale).
Importo sanzione	euro 100.000,00 (centomila/00).

ORDINANZA N. 1093/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 53.333,33 (cinquantatremilatrecentotrentatre/33).

ORDINANZA N. 1094/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 1095/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

ORDINANZA N. 1096/12 DEL 22 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA N. 1097/12 DEL 23 MARZO 2012

Destinatario	Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 1098/12 DEL 23 MARZO 2012

Destinatario	Ubi Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 132, comma 1, del d.lgs. 209/2005 - elusione dell'obbligo legale a contrarre rispetto ad alcune categorie di assicurati e per determinate zone territoriali. In particolare: - settore I, profilo 1 (diciottenne di sesso maschile, assicurato per la prima volta, Bonus Malus, massimale minimo di legge, automobile 1300 cc. benzina in classe di ingresso) - premi di tariffa previsti: Napoli 5.899 euro, Reggio Calabria 4.916 euro.
Norma Sanzionatoria	art. 314, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

ORDINANZA N. 1099/12 DEL 23 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA N. 1100/12 DEL 23 MARZO 2012

Destinatario	Assicuratrice Milanese S.p.A. - Compagnia di Assicurazioni, con sede in San Cesario sul Panaro (MO).
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.725,00 (quattromilasettecentoventicinque/00).

ORDINANZA N. 1101/12 DEL 23 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 1108/12 DEL 23 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 1111/12 DEL 23 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 1112/12 DEL 23 MARZO 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A.
(già Augusta Assicurazioni S.p.A.), con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 1113/12 DEL 23 MARZO 2012

Destinatario Carige Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

ORDINANZA N. 1115/12 DEL 23 MARZO 2012

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 1116/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.100,00 (duemilacento/00).

ORDINANZA N. 1117/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 1118/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 1119/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1120/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1121/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1122/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1123/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1124/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 1125/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 1126/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 1127/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 1128/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1129/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 1130/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 28.000,00 (ventottomila/00).

ORDINANZA N. 1132/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 1133/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1134/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1135/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 1136/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 28.000,00 (ventottomila/00).

ORDINANZA N. 1139/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 1140/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Zuritel S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 1141/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 1142/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 1143/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 1144/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1145/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA N. 1153/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 15.000,00 (quindicimila/00).

ORDINANZA N. 1154/12 DEL 26 MARZO 2012

Destinatario Genialloyd S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 134 del d.lgs. 209/2005 e 4 del regolamento ISVAP n. 4/2006 - rilascio al contraente di errata attestazione sullo stato del rischio.

Norma art. 317, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 1155/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1156/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 900,00 (novecento/00).

ORDINANZA N. 1157/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1158/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 9.450,00 (novemilaquattrocentocinquanta/00).

ORDINANZA N. 1159/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 1160/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 1161/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA N. 1162/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 1163/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 1164/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.000,00 (cinquemila/00).

ORDINANZA N. 1165/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

ORDINANZA N. 1166/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 1167/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1168/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1169/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 1170/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 1171/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario Italiana Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 1172/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1173/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

ORDINANZA N. 1174/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma
Sanzionatoria art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.

Importo sanzione euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 1175/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1176/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 1177/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Assicurazioni Generali S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 1178/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA N. 1179/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 1180/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 1181/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

ORDINANZA N. 1182/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 1183/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Direct Line Insurance S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 1184/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 1185/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 1186/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 1187/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA N. 1188/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.000,00 (ventimila/00).

ORDINANZA N. 1189/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 1190/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 1191/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 1192/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 1193/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 1194/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 28.000,00 (ventottomila/00).

ORDINANZA N. 1195/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 1196/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

ORDINANZA N. 1197/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 28.000,00 (ventottomila/00).

ORDINANZA N. 1200/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 1201/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1202/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 1204/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 1205/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 1206/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario Allianz S.p.A., con sede in Trieste.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1207/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario Quixa S.p.A., con sede in Milano.

Violazione combinato disposto degli artt. 7 e 189, comma 1, del d.lgs. 209/2005 e 6, comma 2, del regolamento ISVAP n. 24/2008 - mancato riscontro, entro il termine di 30 giorni, alla richiesta di informativa e documentazione avanzata dall'Autorità relativamente ad un reclamo.

Norma art. 310, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.000,00 (diecimila/00).

ORDINANZA N. 1208/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario Unipol Assicurazioni S.p.A.
(già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 1209/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Sanzionatoria

Importo sanzione euro 8.100,00 (ottomilacenti/00).

ORDINANZA N. 1210/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 1211/12 DEL 28 MARZO 2012

Destinatario	Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1213/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

ORDINANZA N. 1214/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

ORDINANZA N. 1215/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

ORDINANZA N. 1216/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 1217/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

ORDINANZA N. 1218/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

ORDINANZA N. 1219/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

ORDINANZA N. 1220/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

ORDINANZA N. 1221/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 1222/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.800,00 (milleottocento/00).

ORDINANZA N. 1223/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacent0/00).

ORDINANZA N. 1224/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.100,00 (duemilacent0/00).

ORDINANZA N. 1225/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 1227/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1228/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

ORDINANZA N. 1229/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

ORDINANZA N. 1230/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

ORDINANZA N. 1231/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 300,00 (trecento/00).

ORDINANZA N. 1233/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1234/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 5 del d.m. 191/2008 - mancato accoglimento, entro il termine di 60 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 1235/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Zurich Insurance Plc - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1236/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacentocinque/00).

ORDINANZA N. 1237/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 1238/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA N. 1239/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.000,00 (quattordicimila/00).

ORDINANZA N. 1241/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1242/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacent0/00).

ORDINANZA N. 1243/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Ripani Adriana, presso il domicilio in Roma.
Violazione	combinato disposto degli artt. 117 del d.lgs. 209/2005 e 54 del regolamento ISVAP n. 5/2006 - mancato rispetto dell'obbligo di separazione patrimoniale.
Norma Sanzionatoria	art. 324, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 3.333,33 (tremilatrecentotrentatre/33).

ORDINANZA N. 1244/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 1245/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Melito Pasquale, all'epoca dei fatti, presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Faro-Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., con sede in Roma, presso la residenza in Montecarlo (Monaco) e presso l'Ufficio Memoin S.p.A. in Roma.
Violazione	art. 306, comma 2, del d.lgs. 209/2005 - acquisto da parte dell'impresa di n. 204 quote di un fondo comune di investimento immobiliare, in violazione del divieto di compiere atti di disposizione sui beni gravante sull'impresa stessa e sequenziale ritardo nell'esercizio della funzione di vigilanza.
Norma Sanzionatoria	art. 306, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 100.000,00 (centomila/00).

ORDINANZA N. 1246/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario Uniqa Previdenza S.p.A., con sede in Milano.

Violazione art. 10, comma 3, lett. a), del regolamento ISVAP n. 27/2008, emanato anche ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 209/2005 - mancata annotazione, nel registro dei contratti emessi, della data di emissione dei contratti.

Norma art. 310, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 2.000,00 (duemila/00).

ORDINANZA N. 1247/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.

Norma art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosettanta/00).

ORDINANZA N. 1249/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 1250/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.

Violazione artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.

Norma art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.

Sanzionatoria

Importo sanzione euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1251/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 1252/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1253/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.670,00 (cinquemilaseicentosestanta/00).

ORDINANZA N. 1254/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Groupama Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 8.100,00 (ottomilacento/00).

ORDINANZA N. 1255/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Milano Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano.
Violazione	artt. 146 del d.lgs. 209/2005 e 6 del d.m. 191/2008 - mancanza di valida comunicazione scritta di rifiuto, entro il termine di 15 giorni, della richiesta di accesso agli atti di un fascicolo di un sinistro r.c. auto.
Norma Sanzionatoria	art. 317, comma 1, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

ORDINANZA N. 1256/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1257/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Società Reale Mutua di Assicurazioni, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 1258/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1260/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1261/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 40.000,00 (quarantamila/00).

ORDINANZA N. 1264/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A., con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 1265/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Arca Assicurazioni S.p.A., con sede in Verona.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.700,00 (duemilasettecento/00).

ORDINANZA N. 1266/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 600,00 (seicento/00).

ORDINANZA N. 1267/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 1268/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 1269/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 1270/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 141 e 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 5.400,00 (cinquemilaquattrocento/00).

ORDINANZA N. 1272/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 1273/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 2, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 1274/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

ORDINANZA N. 1275/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 900,00 (novecento/00).

ORDINANZA N. 1276/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Novit Assicurazioni S.p.A., in persona del commissario liquidatore, con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la comunicazione dei motivi di diniego dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 300,00 (trecento/00).

ORDINANZA N. 1277/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera d), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00).

ORDINANZA N. 1280/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già Navale Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 1281/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 1282/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Alleanza Toro S.p.A., con sede in Torino.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 14.280,00 (quattordicimiladuecentottanta/00).

ORDINANZA N. 1283/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	art. 148 del d.lgs. 209/2005 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 1284/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Unipol Assicurazioni S.p.A. (già UGF Assicurazioni S.p.A.), con sede in Bologna.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 4.050,00 (quattromilacinquanta/00).

ORDINANZA N. 1285/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Allianz S.p.A., con sede in Trieste.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato ovvero per la comunicazione dei motivi di diniego della stessa.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a), del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 700,00 (settecento/00).

ORDINANZA N. 1286/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera a) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 420,00 (quattrocentoventi/00).

ORDINANZA N. 1287/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera b) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 1.260,00 (milleduecentosessanta/00).

ORDINANZA N. 1288/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., con sede Milano.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, comma 1, lettera c) e comma 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 2.835,00 (duemilaottocentotrentacinque/00).

ORDINANZA N. 1289/12 DEL 30 MARZO 2012

Destinatario	Sun Insurance Office Ltd - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede in Genova.
Violazione	artt. 149 e 150 del d.lgs. 209/2005 e art. 8 del d.p.r. 254/2006 - mancato rispetto, per un sinistro del ramo r.c. auto, dei termini per la formulazione dell'offerta di risarcimento diretto al danneggiato.
Norma Sanzionatoria	art. 315, commi 2 e 3, del d.lgs. 209/2005.
Importo sanzione	euro 7.560,00 (settemilacinquecentosessanta/00).

2.2 SANZIONI DISCIPLINARI: RADIAZIONI - INTERMEDIARI E PERITI

Provvedimento n. 901/PD/11 del 24 novembre 2011

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. BINDI Gianvalerio

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. BINDI Gianvalerio dell'11 marzo 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 18 aprile 2011;

VISTA la deliberazione n. 1592/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 20 ottobre 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. BINDI Gianvalerio;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli articoli 62, comma 2, lettera a), punto, 4), 47, comma 1 lett. a) e d) e comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

Dispone

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. BINDI Gianvalerio, nato a Napoli il 24/02/1964, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 924/PD/11 del 19 dicembre 2011

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. ARDITO Giuseppe

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. ARDITO Giuseppe dell'11 marzo 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 21 maggio 2011;

VISTA la deliberazione n. 1594/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 25 ottobre 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. ARDITO Giuseppe;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli artt. 117 Codice delle Assicurazioni e 54 e 62, comma 2), lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

Dispone

l'applicazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. ARDITO Giuseppe, nato a Corato (BA) il 18/06/1959, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 925/PD/11 del 19 dicembre 2011

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. LEONETTI Vincenzo

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di nomina dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. LEONETTI Vincenzo dell'11 marzo 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 5 maggio 2011;

VISTA la deliberazione n. 1594/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza del 25 ottobre 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. LEONETTI Vincenzo;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione degli artt. 117 Codice delle Assicurazioni e 54 e 62, comma 2), lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

Dispone

l'applicazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. LEONETTI Vincenzo, nato a Andria (BA) il 17/10/1973, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 935/PD/11 del 29 dicembre 2011

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti del sig. GREGANTI Gianluca

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2613 del 3 luglio 2008 di istituzione della seconda sezione del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari e di nomina dei relativi componenti;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. GREGANTI Gianluca dell'11 aprile 2011, ritualmente notificato all'interessato in data 11 maggio 2011;

VISTA la deliberazione n. 1607/II del predetto Collegio – Sezione II assunta nell'adunanza del 10 novembre 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig. GREGANTI Gianluca;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo configurano una violazione dell'articolo 117 del Codice delle assicurazioni private e degli articoli 47, comma 1, lettere a), b) e d), 54 e 62, comma 2, lettera a), punti 2) e 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

Dispone

l'applicazione nei confronti dell'intermediario sig. GREGANTI Gianluca, nato a Montemarciano (AN) il 30/09/1967, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Il presente provvedimento sarà notificato all'interessato e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui l'interessato ha in corso, o ha avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Provvedimento n. 956/PD/11 del 30 dicembre 2011

Applicazione della sanzione disciplinare della radiazione nei confronti delle sig.re DE CAMILLIS Roberta e DE CAMILLIS Antonella, conseguente cancellazione della società A&R s.n.c. di DE CAMILLIS AeR

L'ISVAP

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, concernente la disciplina dell'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (intermediari di assicurazione e di riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la procedura di applicazione delle sanzioni disciplinari nei confronti degli intermediari assicurativi e dei periti assicurativi e le norme di funzionamento del Collegio di garanzia di cui al Titolo XVIII (sanzioni e procedimenti sanzionatori), Capo VIII (destinatari delle sanzioni disciplinari e procedimento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

VISTO il Provvedimento ISVAP n. 2858 del 21 dicembre 2010 di rinnovo del mandato dei componenti del Collegio di garanzia sui procedimenti disciplinari - prima sezione;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra DE CAMILLIS Roberta del 18 aprile 2011, ritualmente notificato all'interessata in data 10 maggio 2011;

VISTO l'atto di contestazione nei confronti dell'intermediario di assicurazione sig.ra DE CAMILLIS Antonella del 18 aprile 2011, ritualmente notificato all'interessata in data 22 giugno 2011;

VISTA la comunicazione del 18 aprile 2011 - ai sensi dell'art. 3, comma 7 del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006 - alla A&R s.n.c. di DE CAMILLIS AeR dell'atto di contestazione nei confronti delle sigg.re DE CAMILLIS Roberta e DE CAMILLIS Antonella, ritualmente notificata in data 22 giugno 2011;

VISTA la deliberazione n. 1604/I del predetto Collegio – Sezione I assunta nell'adunanza dell'8 novembre 2011, le cui esaurienti motivazioni, che sono da condividere, qui integralmente si richiamano, in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti degli intermediari di assicurazione sigg.re DE CAMILLIS Roberta e DE CAMILLIS Antonella;

RITENUTO che gli addebiti contestati ed accertati nel corso del procedimento medesimo a carico delle sigg.re DE CAMILLIS Roberta e DE CAMILLIS Antonella configurano una violazione degli artt. 117 e 183 del Codice delle Assicurazioni private e degli artt. 47, comma 1, lettere a) e d), 54 e 62, comma 2, lettera a), punto 4) del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

CONSIDERATO che l'esercizio dell'attività di intermediazione a cui si riferiscono i fatti contestati è stato effettuato in forma societaria dalla A&R s.n.c. di DE CAMILLIS AeR, di cui le sigg.re DE CAMILLIS Roberta e DE CAMILLIS Antonella sono responsabili dell'attività di intermediazione, e che è stata riscontrata la sussistenza delle circostanze previste dall'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private e dall'art. 62, comma 4 del Regolamento ISVAP n. 5/2006;

Dispone

- l'applicazione nei confronti degli intermediari sigg.re DE CAMILLIS Roberta, nata a Roma l'8/06/1963, e DE CAMILLIS Antonella, nata a Roma l'11/09/1969, della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'articolo 329, commi 1, lettera c) e 2 del Codice delle Assicurazioni private, con conseguente cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi;
- la cancellazione della società d'intermediazione A&R s.n.c. di DE CAMILLIS AeR dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi ai sensi dell'art. 330, comma 2, del Codice delle Assicurazioni private.

Il presente provvedimento sarà notificato alle interessate e comunicato alle imprese o agli intermediari con cui le stesse hanno in corso, o hanno avuto all'epoca dei fatti, incarichi o collaborazioni.

Il presente provvedimento sarà, altresì, pubblicato nel Bollettino e nel sito internet dell'ISVAP ai sensi dell'articolo 331, comma 7 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e dell'articolo 10, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notificazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

2.3 ESITI DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI

Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 2011 di decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla società S.A. Servizi Assicurativi s.n.c. contro ISVAP avverso la sanzione della radiazione.

Il Presidente della Repubblica

VISTO il ricorso proposto da S.A. Servizi Assicurativi snc di Sgrò Domenico e Jannelli Lucio Rosario Francesco, in liquidazione, e da Sgrò Domenico contro l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e nei confronti di Milano Assicurazioni Spa per l'annullamento, previa sospensiva, dei provvedimenti ISVAP nn.00425/PD/09 e 00426/PD/09 del 9 novembre 2009;

VISTO il Testo Unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 e successive modifiche;

VISTO il R.D. 21 aprile 1942, n. 444 con il quale è stato approvato il "Regolamento per l'esecuzione della legge sul Consiglio di Stato";

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 recante norme sulla semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTI gli atti di istruttoria;

UDITO il Consiglio di Stato il cui parere di merito u. 02170/2011 emesso dalla Sezione Prima nell'adunanza del 6 luglio 2011 forma parte integrante del presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riportate;

SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri in conformità al citato parere del Consiglio di Stato;

Decreta

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da S.A. Servizi Assicurativi snc di Sgrò Domenico e Jannelli Lucio Rosario Francesco, in liquidazione, e da Sgrò Domenico di cui alle premesse, è respinto, con assorbimento dell'istanza di sospensione.

**Parere del Consiglio di Stato: Sezione Prima Adunanza di Sezione del 6 luglio 2011
Numero Affare 02170/2011**

La Sezione

VISTA la relazione prot. n. 10852 del 24 maggio 2011, con la quale il Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;

ESAMINATI gli atti e udito il relatore consigliere Elio Toscano;

Premesso

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto il 5 marzo 2010 contro l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - e nei confronti di Milano Assicurazioni s.p.a., la società S.A. Servizi Assicurativi s.n.c. di Sgrò Domenico e Jannelli Lucio Rosario Francesco, in persona del liquidatore e legale rappresentante Domenico Sgrò, e quest'ultimo anche in proprio, in qualità di socio illimitatamente responsabile, hanno impugnato, con istanza incidentale di sospensione, i provvedimenti nn. 00425/PD/09 e 00426/PD/09, entrambi in data 9 novembre 2009, con i quali l'ISVAP ha disposto: a) l'applicazione nei confronti dei signori Iannelli e Sgrò della sanzione disciplinare della radiazione ai sensi dell'art. 329, commi 1, lettera c) e 2 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) con conseguente cancellazione dal registro unico degli intermediari assicurativi; b) la cancellazione della società di intermediazione S.A. Servizi Assicurativi s.n.c. dal medesimo registro, ai sensi dell'art. 330, comma 2 del Codice delle assicurazioni private. La vicenda trae origine dalla segnalazione avanzata all'ISVAP da parte della Nuova MAA Assicurazioni s.p.a. (oggi Milano Assicurazioni s.p.a.), impresa mandante nell'ambito del rapporto di agenzia instaurato con i ricorrenti, di aver revocato il mandato per giusta causa, a seguito di gravi irregolarità gestionali e contabili riscontrate nell'esecuzione del rapporto da parte dell'agente.

Gli avversati provvedimenti risultano adottati dall'Autorità di vigilanza, in quanto nel corso del procedimento disciplinare è stato accertato che l'agenzia generale ricorrente non aveva rimesso alla compagnia mandante le somme percepite a titolo di premi assicurativi, in violazione dell'art. 62, comma 2, lettera a), punto 4 del regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5.

Premette in fatto la parte ricorrente di essere subentrata nella gestione dell'Agenzia generale di Bologna, Riva di Reno a decorrere dal 1° gennaio 2003 con la previsione di un portafogli pari a circa 5 milioni di euro. Tuttavia, il portafogli clienti effettivamente trasferite ammontava ad appena 973.442,21 Euro, sicché i titolari dell'agenzia si vedevano costretti a recedere dal relativo contratto e nel senso inviavano alla compagnia lettera raccomandata in data 1 agosto 2007. L'8 agosto successivo, la S.A. Servizi Assicurativi s.n.c. riceveva a sua volta dall'impresa di assicurazioni mandataria lettera di recesso per giusta causa. Cbn i motivi di gravame i ricorrenti deducono:

- a) falsa applicazione dell'art. 62, comma 2, lettera a), punto 4) del regolamento ISVAP n 5/2006: la Nuova MAA Assicurazioni s.p.a. non soltanto aveva trasferito all'agenzia appena il 21, 83% del portafoglio convenuto, ma, dinnanzi alle ripetute sollecitazioni dei titolari che lamentavano mancanza di liquidità per l'insufficiente numero di polizze loro conferito, era rimasta indifferente ed aveva anzi tenuto un atteggiamento asseritamente ostruzionistico;

- b) violazione e falsa applicazione dell'art. 12, 1° comma, lettera e) dell'accordo nazionale agenti di assicurazione: nel corso dell'ispezione amministrativa effettuata all'agenzia, il 6 agosto 2007, da rappresentante della compagnia assicuratrice non erano emerse irregolarità amministrative dal momento che tutte le registrazioni di cassa risultavano regolari, sicché il recesso per giusta causa invocato dalla MAA assicurazione sarebbe palesemente strumentale per corrispondere ai ricorrenti l'indennità di liquidazione in forma ridotta;
- c) eccesso di potere per difetto di istruttoria, contraddittorietà e illogicità, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto: il procedimento disciplinare sarebbe illegittimo perché espletato dopo il recesso unilaterale dei ricorrenti e, quindi, dopo lo scioglimento del contratto di agenzia;
- d) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia: l'ISVAP non ha tenuto in alcuna considerazione la memoria difensiva dei ricorrenti e la documentazione allegata, comprovanti il comportamento ostruzionistico della compagnia.

Sia l'ISVAP, sia la Milano Assicurazioni s.p.a. hanno presentato memorie difensive, con le quali respingono dettagliatamente le censure in gravame.

Considerato

La manifesta infondatezza del ricorso consente di prescindere dal richiedere all'Amministrazione referente un'integrazione di relazione al fine di conoscerne l'avviso esplicito in ordine al contenzioso in esame. Con riferimento al primo motivo si considera che l'art 62, comma 2, lettera a, punto 4) del regolamento ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5 prevede tassativamente l'applicazione della sanzione disciplinare della radiazione degli intermediari assicurativi nell'ipotesi di "mancata rimessa alle imprese di somme percepite a titolo di premi assicurativi". Si tratta di violazione particolarmente grave e di rilievo pubblicistico, in quanto non soltanto rilevante sul piano deontologico e dei rapporti tra agenzia e impresa mandante, ma anche capace di recare pregiudizio ai rapporti tra assicurati e impresa assicuratrice.

Caso di specie, rileva che, il 6 agosto 2007, l'impresa Milano Assicurazioni eseguiva presso la sede della società agenziale verifiche ispettive, dalle quali emergeva che detta società nello svolgimento del mandato aveva omesso di rimettere alla compagnia incassi relativi a polizze vita e danni, per un importo complessivo di euro 233.238,60. Le risultanze dell'accertamento, riportate in un verbale sottoscritto dal signor Sgrò, non erano state da questi contestate. Pertanto, le motivazioni finanziarie esposte dai ricorrenti e le dedotte difficoltà nei rapporti con l'impresa mandante non hanno pregio a sostegno della doglianza in esame, che va, quindi, respinta.

Quanto, poi, alle restanti censure sollevate dalla parte ricorrente, esse attengono al merito dell'apprezzamento operato dall'organo disciplinare e non concernono i profili di illegittimità.

Non si può dunque, in questa sede di ricorso straordinario - dove il provvedimento amministrativo è vagliato esclusivamente dal punto di vista degli ipotetici vizi di legittimità - svolgere un giudizio di sostanziale appello di merito. Di contro, le censure dedotte, sostenute

da sole argomentazioni fattuali, risultano irrilevanti ai fini della pretesa in ricorso, in quanto appaiono tutte orientate a vagliare l'apprezzamento di merito, in punto di fatto come in punto di conseguenze giuridiche, della condotta censurata dall'organo disciplinare.

Il ricorso in parola deve essere, quindi, respinto con assorbimento della domanda cautelare.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto e l'istanza di sospensione assorbita.

3. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

3.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	DESCRIZIONE DELL'ATTO
C 73 del 10 marzo 2012.	Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 26 gennaio 2012 – Commissione europea/Repubblica di Slovenia (Causa C – 185/11 – Inadempimento di uno Stato Assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita – Direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE – Trasposizione inesatta e incompleta)
L 86 del 24 marzo 2012.	Regolamento (UE) N. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivanti aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap).
L 90 del 28 marzo 2012.	Regolamento Delegato (UE) N. 272/2012 della Commissione del 7 febbraio 2012 che completa il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte alle agenzie di rating del credito dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem)
C 93 del 30 marzo 2012.	Parere della Banca centrale europea, del 10 febbraio 2012, su una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e la direttiva 2007/14/CE della Commissione.

C 95 del 30 marzo 2012.	Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l'esercizio 2012.
C 97 del 31 marzo 2012.	Comunicazione della Commissione concernente l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 2009/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, che codifica la direttiva 98/27/CE, riguardante gli enti legittimati a presentare ricorsi o azioni a norma dell'articolo 2 di tale direttiva.

4. STATISTICHE

4.1 STATISTICHE RECLAMI SECONDO SEMESTRE 2011

PRIMA SEZIONE - RECLAMI DELLE IMPRESE

1.1 Totale reclami pervenuti

	Numero	%
Comparto danni	40.865	80,1
Comparto vita	10.155	19,9
Totale	51.020	100,0

1.2 Esito dei reclami pervenuti *

	Numero	%
Accolti		31,0
Transatti		9,0
Respinti		54,6
In fase istruttoria		5,4
Totale pervenuti		100,0

* I dati relativi agli esiti dei reclami con riferimento al secondo semestre non sono elaborati. E' disponibile il dato a ciascun trimestre e quello annuale. Pertanto pur in assenza dei valori assoluti, si pubblica la percentuale a fine anno per consentire il raffronto con gli stessi valori del primo semestre

1.3 Reclami pervenuti comparto danni - Dettaglio per ramo

	Numero	%
R.C. Auto	30.215	73,9
R.C. Diversi	1.644	4,0
Malattia	1.971	4,8
Infortuni	2.083	5,1
Incendio	1.510	3,7
Furto auto	438	1,1
Altri danni ai beni	656	1,6
Credito / Cauzioni	246	0,6
Assistenza	473	1,2
Tutela legale	286	0,7
Furto altri casi	214	0,5
Trasporti	73	0,2
Altri	1.056	2,6
Totale	40.865	100,0

1.4 Reclami pervenuti comparto danni - Dettaglio per area aziendale

	Numero	%
Sinistri – Ispettorato	15.860	38,8
Sinistri – Direzione	7.802	19,1
Sinistri – Call Center	2.186	5,3
Commerciale e Vendita	4.723	11,6
Amministrazione	4.567	11,2
Legale- Contratto	2.182	5,4
Legale – Informativa Precontrattuale	52	0,1
Industriale	3.108	7,6
Informatica	121	0,3
Altro	264	0,6
Totale	40.865	100,0

1.5 Reclami pervenuti ramo r.c.auto - Dettaglio per area aziendale

	Numero	%
Sinistri – Ispettorato	12.361	41,0
Sinistri – Direzione	5.405	18,0
Commerciale e Vendita	3.500	11,6
Amministrazione	3.788	12,5
Industriale	2.613	8,6
Legale – Contratto	1.313	4,3
Sinistri - Call Center	1.043	3,5
Informatica	101	0,3
Legale – Informativa Precontrattuale	23	0,0
Altro	68	0,2
Totale	30.215	100,0

1.6 Reclami pervenuti comparto vita - Dettaglio per tipologia di prodotto

	Numero	%
Miste	3.215	31,6
Caso vita	1.703	16,8
Caso morte	1.675	16,5
Previdenziali	1.116	11,0
Index Linked	1.124	11,1
Unit Llnked	729	7,2
Capitalizzazione	175	1,7
Multiramo	80	0,8
Altri rami	338	3,3
Totale	10.155	100,0

1.7 Reclami pervenuti comparto vita - Dettaglio per area aziendale

	Numero	%
Sinistri – Direzione	4.834	47,6
Amministrazione	1.926	19,0
Commerciale e Vendita	2.278	22,4
Industriale	438	4,3
Legale - Contratto	102	1,0
Sinistri – Ispettorato	119	1,2
Legale – Informativa Precontrattuale	68	0,7
Informatica	87	0,8
Sinistri – Call Center	1	0,0
Altro	302	3,0
Totale	10.155	100,0

SECONDA SEZIONE - RECLAMI GESTITI DALL'ISVAP

2.1 Totale reclami pervenuti

	Numero	%
Comparto danni	14.031	92,5
Comparto vita	1.137	7,5
Totale	15.168	100,0

2.2 Reclami pervenuti - Composizione per imprese

	Numero	Totale imprese	%
Imprese vigilate:	124	151	82,1
<i>Imprese italiane</i>	123	149	
<i>Rappresentanze di stati extra U.E.</i>	1	2	
Rappresentanze di imprese U.E.	37	99	37,4
Imprese in libera prestazione di servizi	30	1.004	3,0
Totale	191	1.254	15,2

2.3 Reclami pervenuti - Dettaglio per area geografica di provenienza

	Numero	%
Italia meridionale	5.425	35,8
Italia settentrionale	3.881	25,6
Italia centrale	4.029	26,6
Isole	1.778	11,7
Eestero	2	0,0
Sconosciuta	53	0,3
Totale	15.168	100,0

2.4 Reclami pervenuti - Dettaglio per ramo

	Numero	%
R.C. Autoveicoli	11.287	74,5
Rami vita	1.137	7,5
R.C.diversi	631	4,2
Infortuni / Malattia	688	4,5
Credito / Cauzioni	285	1,9
Furto Auto	295	1,9
Altri danni ai beni	204	1,3
Auto rischi diversi	168	1,1
Altri	473	3,1
Totale	15.168	100,0

2.5 Reclami pervenuti - Ramo R.C. Auto - Dettaglio per tipologia di reclamo

	Numero	%
Risarcimento danni	6.130	54,3
<i>di controparte art. 148 C.d.A.</i>	2.212	
<i>diretto</i>	3.918	
Sinistri	1.485	13,1
Bonus / Malus	826	7,3
Rilascio attestato di rischio	734	6,5
Aumento tariffe / Contestazione polizza	673	6,0
Disdetta polizza	411	3,6
Richiesta accesso agli atti	614	5,5
Obbligo a contrarre	187	1,7
Altre tipologie	227	2,0
Totale	11.287	100,0

2.6 Reclami pervenuti - Altri rami danni - Dettaglio per area aziendale

	Numero	%
Area sinistri	1.611	58,7
Area contrattuale	988	36,0
Altre aree	145	5,3
Totale	2.744	100,0

2.7 Reclami pervenuti - Comparto vita - Dettaglio per tipologia di reclamo

	Numero	%
Ritardo pagamenti	490	43,0
Verifica importi delle prestazioni	124	11,0
Dubbi regolarità del contratto	101	8,9
Area contrattuale	163	14,3
Mancate risposte assicurati/Consulenza	79	7,0
Comportamento rete di vendita	117	10,3
Altre tipologie	63	5,5
Totale	1.137	100,0

4.2 STATISTICHE SANZIONI SECONDO SEMESTRE 2011

1. Esito procedimenti sanzionatori

(importi in euro)

	Numero	%	Importo
Ordinanze di Pagamento	2.434	90,0	27.647.340
Ordinanze di Archiviazione	270	10,0	-----
Totale	2.704	100,0	27.647.340

2. Ordinanze di Ingiunzione - Dettaglio per tipologia di violazione

(importi in euro)

	Violazioni In Materia Di R.c.auto					Altre Violazioni	Totale
	Liquid.ne Sinistri	Attestati di Rischio	Banca dati	Altri Illeciti Rca	Totale		
Numero Ordinanze	1.709	187	54	90	2.040	394	2.434
%	70,2	7,7	2,2	3,7	83,8	16,2	100,0
Importo Ordinanze	11.665.389	1.023.139	945.000	6.395.000	20.028.528	7.618.812	27.647.340
%	42,2	3,7	3,4	23,1	72,4	27,6	100,0

3. Ordinanze di Ingiunzione - Dettaglio per destinatari

(importi in euro)

	Imprese	Intermediari	Periti	Altri	Totale
Numero Ordinanze	2.239	194	0	1	2.434
%	92,0	7,9	0,0	0,1	100,0
Importo Ordinanze	21.880.340	5.733.667	0	33.333	27.647.340
%	79,1	20,8	0,0	0,1	100,0

4. Ordinanze di Ingiunzione - Dettaglio per Servizio che istruisce il procedimento

(importi in euro)

	Tutela Utenti	Vigilanza	Intermediari e Periti	Ispettorato	Totale
Numero Ordinanze	2.177	47	100	110	2.434
%	89,5	1,9	4,1	4,5	100,0
Importo Ordinanze	15.210.175	6.320.889	4.964.000	1.152.276	27.647.340
%	55,0	22,9	17,9	4,2	100,0

5. Ordinanze di Ingiunzione - Dettaglio relativo alle prime 10 imprese

(importi in euro)

N.	Impresa	Numero	Importo	Importo Medio per Sanzione
1	Groupama	300	2.429.257	8.098
2	Unipol Assicurazioni	310	1.539.911	4.967
3	Milano Assicurazioni	219	1.532.635	6.998
4	Fondiarìa-Sai	193	1.324.615	6.863
5	Assimoco	12	1.101.433	91.786
6	Linear	20	1.079.735	53.987
7	Direct Line Insurance	9	1.065.534	118.393
8	Dialogo Assicurazioni	7	1.063.200	151.886
9	Quixa	5	1.032.000	206.400
10	Nationale Suisse	2	1.006.500	503.250
Totale		1.077	13.174.820	12.233
Totale Mercato		2.434	27.647.340	11.359
Percentuale delle prime 10 imprese sul totale mercato		44,2	47,6	

6. Ordinanze di Ingiunzione - Dettaglio relativo alle prime 10 imprese - Ramo R.C.Auto

(importi in euro)

N.	Impresa	Numero	% Sul Numero Sanzioni R.c.auto Mercato	Importo	% Sull'importo Sanzioni R.c.auto Mercato	Importo Medio Per Sanzione R.c.auto	Quota Di Mercato R.c.auto (2010)
1	Groupama	297	14,5	2.393.093	12,0	8.058	4,2%
2	Unipol Assicurazioni	302	14,8	1.488.490	7,4	4.929	11,3%
3	Milano Assicurazioni	189	9,3	1.255.769	6,3	6.644	9,2%
4	Fondiarìa-Sai	173	8,5	1.180.370	5,9	6.823	11,8%
5	Assimoco	10	0,5	1.090.433	5,4	109.043	0,6%
6	Linear	20	1,0	1.079.735	5,4	53.987	0,8%
7	Dialogo Assicurazioni	7	0,3	1.063.200	5,3	151.886	0,2%
8	Direct Line Insurance	8	0,4	1.058.900	5,3	132.363	1,5%
9	Quixa	4	0,2	1.027.000	5,1	256.750	0,1%
10	Nazionale Suisse	2	0,1	1.006.500	5,0	503.250	0,3%
Totale		1.012	49,6	12.643.490	63,1	12.494	40,0%
Totale Mercato		2.040		20.028.528		9.818	

7. Ordinanze di Ingiunzione - Dettaglio relativo ai primi 10 gruppi assicurativi - Ramo R.C.Auto

(importi in euro)

N.	Gruppi Assicurativi	Numero	% Sul Numero Sanzioni R.c.auto Mercato	Importo	% Sull'importo Sanzioni R.c.auto Mercato	Importo Medio Per Sanzione R.c.auto	Quota Di Mercato R.c.auto (2010)
1	Gruppo Fondiarìa-Sai	457	22,4	4.464.365	22,3	9.769	22,3%
2	Gruppo Unipol	331	16,2	2.597.075	13,0	7.846	12,8%
3	Gruppo Generali	349	17,1	2.401.502	12,0	6.881	15,4%
4	Gruppo Axa Italia	21	1,0	1.131.460	5,7	53.879	4,0%
5	Gruppo Zurich Italia	132	6,5	1.065.790	5,3	8.074	4,5%
6	Gruppo Nazionale Suisse Italia	2	0,1	1.006.500	5,0	503.250	0,3%
7	Gruppo Cattolica	101	4,9	586.315	2,9	5.805	4,3%
8	Gruppo Reale Mutua	39	1,9	378.705	1,9	9.710	4,6%
9	Gruppo Allianz	51	2,5	377.330	1,9	7.399	11,7%
10	Gruppo Sara	51	2,5	303.847	1,5	5.958	2,7%
Totale		1.534	75,1	14.312.889	71,5	9.330	82,6%
Totale Mercato		2.040		20.028.528		9.818	

8. Ordinanze di Ingiunzione - Dettaglio relativo alle prime 5 sanzioni

(importi in euro)

N.	Destinatario	Sanzione
1	Assimoco	1.000.000
1	Dialogo Assicurazioni	1.000.000
1	Direct Line Insurance	1.000.000
1	Linear	1.000.000
1	Nationale Suisse	1.000.000
1	Quixa	1.000.000
2	Blasi Anna (intermediario)	409.000
3	SIVIPRO s.a.s. Consulenze Assicurativo di Procopio Antonio (intermediario)	368.000
4	Lucarotti Nino (intermediario)	356.000
5	Mosaico Italia s.a.s. di Paladini Maurizio & C. (intermediario)	323.000
Totale		7.456.000
Totale Mercato		27.647.340

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 MODIFICHE STATUTARIE

Aumento del capitale sociale di Avipop Vita S.p.A., con sede in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa dell'8 febbraio 2012, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica dello statuto sociale riguardante l'aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo massimo di euro 10.000.000,00 deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 1 dicembre 2011 in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 19 gennaio 2011. Tale aumento è stato integralmente sottoscritto e versato per cui il capitale sociale aumenta da euro 37.500.000,00 a euro 47.500.000,00.

* * * * *

Aumento del capitale sociale di Net Insurance S.p.A., con sede in Roma

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa dell'9 febbraio 2012, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica dello statuto sociale conseguente alla deliberazione assunta dall'Assemblea straordinaria del 26 gennaio 2012. Tale modifica riguarda l'aumento di capitale sociale da euro 5.842.000 milioni a euro 6.145.000 milioni, suddiviso in n. 303.000 azioni del valore nominale di euro 1 ciascuna.

* * * * *

Modifica della denominazione sociale di BNL Vita S.p.A., con sede in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 23 febbraio 2012, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, le modifiche statutarie deliberate in data 24 gennaio 2012 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di BNL Vita S.p.A.. Tali modifiche riguardano, tra l'altro, la variazione della denominazione sociale da BNL Vita S.p.A. in BNP PARIBAS CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. (in forma abbreviata CARDIF VITA Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione S.p.A. o CARDIF VITA S.p.A.), con effetto dal 2 aprile 2012.

* * * * *

Aumento del capitale sociale di Avipop Assicurazioni S.p.A., con sede in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP – con comunicazione all'impresa del 7 marzo 2012, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica dello statuto sociale riguardante l'aumento del capitale sociale in via scindibile per un importo massimo di euro 10.000.000,00 deliberato dal Consiglio di amministrazione in data 1 dicembre 2011 in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria del 19 gennaio 2011. Tale aumento è stato integralmente sottoscritto e versato per cui il capitale sociale aumenta da euro 53.500.000,00 a euro 63.500.000,00.

Trasferimento della sede legale di Mediolanum Assicurazioni S.p.A.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo – ISVAP– con comunicazione all'impresa del 9 marzo 2012, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria deliberata in data 13 febbraio 2012 dal Consiglio di Amministrazione di Mediolanum Assicurazioni S.p.A., riguardante il trasferimento della sede legale di Mediolanum Assicurazioni S.p.A da Milano a Basiglio, Milano 3, Via Francesco Sforza, Palazzo Meucci, a far data dal 12 marzo 2012 .

* * * * *

Aumento di capitale sociale di Bipiemme Vita S.p.A., con sede in Milano

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP - con comunicazione all'impresa del 13 marzo 2012, ai fini di vigilanza, ha approvato, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, la modifica statutaria già deliberata in data 15 febbraio 2012 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di Bipiemme Vita S.p.A.. Tale modifica riguarda l'aumento del capitale sociale da euro 180.500.000 ad euro 202.340.000, già sottoscritto e versato.

5.2 TASSO DI INTERESSE GARANTIBILE NEI CONTRATTI RELATIVI AI RAMI VITA

Determinazione dei tassi massimi di interesse da applicare ai contratti dei rami vita espressi in euro che prevedono una garanzia di tasso di interesse.

(valori percentuali)

Mese di rilevazione	Rendimento lordo del titolo di Stato guida BTP a 10 anni	TMO	60%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)	75%TMO	Tasso massimo garantibile (TMG)
	(1)	(2)		(3)		(4)
2008 dic.	4,469	4,469	2,681	2,50	3,352	3,25
2009 gen.	4,621	4,621	2,773	2,50	3,466	3,25
feb.	4,536	4,536	2,722	2,50	3,402	3,25
mar.	4,458	4,458	2,674	2,50	3,343	3,25
apr.	4,356	4,356	2,614	2,50	3,267	3,25
mag.	4,415	4,415	2,649	2,50	3,311	3,25
giug.	4,606	4,606	2,764	2,50	3,455	3,25
lug.	4,373	4,373	2,624	2,50	3,280	3,25
ago.	4,116	4,116	2,470	2,50	3,087	3,25
set	4,088	4,088	2,453	2,50	3,066	3,25
ott	4,101	4,101	2,461	2,50	3,076	3,25
nov	4,057	4,057	2,434	2,50	3,043	3,25
dic.	4,007	4,007	2,404	2,50	3,005	3,25
2010 gen.	4,078	4,078	2,447	2,50	3,059	3,25
feb.	4,047	4,047	2,428	2,50	3,035	3,25
mar.	3,941	3,941	2,365	2,50	2,956	3,25
apr.	3,996	3,996	2,398	2,50	2,997	3,25
mag.	3,985	3,985	2,391	2,50	2,989	3,25
giug.	4,102	4,075	2,445	2,50	3,056	3,25
lug.	4,026	4,026	2,416	2,50	3,020	3,25
ago.	3,802	3,802	2,281	2,50	2,852	3,25
set.	3,862	3,862	2,317	2,50	2,897	3,25
ott	3,800	3,800	2,280	2,50	2,850	3,25
nov	4,184	3,986	2,392	2,50	2,990	3,25
dic.	4,603	4,036	2,422	2,50	3,027	3,25
2011 gen.	4,729	4,090	2,454	2,50	3,068	3,25
feb.	4,736	4,148	2,489	2,50	3,111	3,25
mar.	4,875	4,225	2,535	2,50	3,169	3,25
apr.	4,841	4,295	2,577	2,50	3,222	3,25
mag.	4,756	4,360	2,616	2,50	3,270	3,25
giug.	4,816	4,419	2,652	2,50	3,314	3,25
lug.	5,463	4,539	2,723	2,50	3,404	3,25
ago.	5,271	4,661	2,797	2,50	3,496	3,25
set.	5,746	4,818	2,891	2,50	3,614	3,25
ott.	5,972	4,999	3,000	2,50	3,750	3,25
nov	7,057	5,239	3,143	3,00	3,929	3,25
dic.	6,812	5,423	3,254	3,00	4,067	4,00
2012 gen.	6,537	5,574	3,344	3,00	4,180	4,00
feb.	5,546	5,546	3,328	3,00	4,160	4,00

(1) Desunto dalla pubblicazione mensile della Banca d'Italia "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Tavola n. 7, Indicatore S167005D".

(2) Il TMO di ciascun mese è dato, ai sensi dell'art. 12 di cui al Regolamento ISVAP n. 21/08, dal minore fra il rendimento lordo del BTP a 10 anni del mese considerato e la media semplice dei rendimenti lordi del BTP a 10 anni degli ultimi dodici mesi.

(3) Tasso massimo applicabile ai contratti dei rami vita che prevedono una garanzia di tasso di interesse, per i quali le imprese detengono una generica provvista di attivi (contratti di cui all'art. 13 del Regolamento ISVAP n. 21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(4) Tasso massimo applicabile, limitatamente ai primi otto anni della durata contrattuale, per i contratti a premio unico di assicurazione sulla vita non di puro rischio e di capitalizzazione, sempreché l'impresa disponga di un'idonea provvista di attivi per la copertura degli impegni assunti (contratti di cui all'art. 15 del Regolamento ISVAP n.21/08). Le variazioni del livello di tasso massimo devono trovare applicazione entro tre mesi dalla fine del mese nel quale se ne determina il valore.

(*) Il dato è stato modificato dalla Banca d'Italia con la pubblicazione dei "Supplementi al Bollettino Statistico - Indicatori monetari e finanziari - Mercato finanziario - Anno XX Numero 24 - 12 Maggio 2010". In particolare il tasso di marzo 2010, nella precedente pubblicazione dei Supplementi al Bollettino Statistico del 13 Aprile 2010, era stato comunicato pari a 3,941. La modifica apportata non influenza la determinazione dei tassi massimi di interesse applicabili

